

**STATUTO DELLA****“FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 –****ONLUS”****Articolo 1****Sede**

E' costituita su iniziativa del Comune di Longarone, della Edison SpA, della Regione Veneto e dell'ENEL Produzione SpA una Fondazione di partecipazione denominata “FONDAZIONE VAJONT 9 OTTOBRE 1963 – ONLUS”; essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 e segg. del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o l'acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione ha sede in Longarone, in via Roma n° 60.

**Articolo 2****Scopi**

La Fondazione intende perseguire le finalità della organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460, e non ha scopo di lucro.

Essa ha come scopi principali:

- lo studio dei problemi dell'ambiente montano ed in particolare della zona del Vajont;
- effettuare ricerche in materia di difesa e valorizzazione della montagna nazionale alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, in particolare della zona del Vajont;
- mantenere vivo attraverso l'organizzazione di attività di ricerca e di studio, nonché con iniziative scientifiche, culturali e promozionali, il ricordo delle vittime della sciagura del

- 9 ottobre 1963, promuovendo ogni più opportuna iniziativa atta a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

- Al fine del conseguimento dello scopo sociale, la Fondazione potrà promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali, di ricerca, di studio e di promozione nel campo della sicurezza della vita umana e dell'ambiente di montagna, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio e promuovendo la raccolta di fondi di denaro da destinare agli scopi anzidetti.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto per gestire e finanziare le proprie attività, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.


La Fondazione non potrà contrarre debiti e prestare garanzie per un importo superiore al 70% del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

Articolo 3

**Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. Il Fondo di riserva, formato da:
  - il patrimonio in dotazione di denaro iniziale;



- eventuali donazioni e lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo

di riserva;

- le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione con proprie

deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il fondo di riserva.

2. Il Fondo di gestione, formato da:

- eventuali ulteriori apporti da parte dei soci fondatori e dei soci onorari;

- lasciti e donazioni da parte di terzi;

- finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti pubblici o privati;

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di

legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della

Fondazione;

- i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che

siano destinati al patrimonio;

- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione sarà impiegato per la realizzazione degli scopi della Fondazione e per il

suo funzionamento. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione

possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nell'ambito delle proprie competenze,

nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e nel rispetto del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento della liquidità patrimoniale, nel

modo che ritiene più opportuno potendosi avvalere anche del parere del Revisore dei Conti.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette,

ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di

cui all'art. 10, co. 5, del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460.

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori della "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 - Onlus" i seguenti Enti:

- Comune di Longarone;
- Edison S.p.A.;
- Regione Veneto;
- Enel Produzione S.p.A.

I Soci Fondatori versano un contributo iniziale per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

La qualità di Socio Fondatore potrà altresì essere riconosciuta ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Castellavazzo;
- Comune di Erto e Casso;
- Comune di Vajont;

ove i medesimi ne facciano espressa richiesta alla Fondazione attraverso formale istanza al suo Presidente entro e non oltre due anni dalla data di costituzione della Fondazione, previa delibera espressa all'unanimità del Consiglio di Amministrazione, atta a definire anche le modalità e i termini di ammissione alla Fondazione con la qualifica di cui sopra.

Articolo 5

Soci Onorari

Presso la Fondazione è istituito l'Albo d'Onore dei Soci Onorari nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito con apporto di risorse finanziarie o meriti culturali, o professionali al perseguimento dei fini statuari.

In sede costitutiva è riconosciuta la qualità di Soci Onorari ai Comuni di Castellavazzo, Erto e Casso, Vajont, di cui all'articolo precedente.

Articolo 6



Decadenza dalla qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per estinzione, recesso, esclusione o decesso.

Articolo 7Organi di Amministrazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;

- Il Comitato Scientifico;

- Il Revisore dei Conti;

- Il Direttore Generale.

Articolo 8Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Sindaco del Comune di Longarone con funzioni di Presidente;

- da un membro nominato dal Consiglio Comunale di Longarone;

- da un membro designato dalla Edison S.p.A.;

- da un membro designato dalla Regione Veneto;

- da un membro designato dall'Enel Produzione S.p.A.

Il Sindaco di Longarone resta in carica per tutta la durata del suo mandato; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza, per non più di un secondo mandato.

Il Consiglio è nominato ogni cinque anni, dall'assemblea dei soci o loro successori, entro il mese di aprile. Le relative designazioni da parte dei Soci Fondatori devono avvenire entro il precedente mese di marzo. In mancanza di designazioni entro tale termine, spetta al Consiglio Comunale di Longarone di provvedere alla designazione. Tuttavia, il Socio

Fondatore che non ha provveduto alla designazione potrà, alla scadenza del mandato, dell'amministratore nominato in tal guisa, provvedere alla nomina del membro di sua spettanza. \_\_\_\_\_

In caso di commissariamento del Comune, resta nel Consiglio di Amministrazione, quale Presidente, il Sindaco uscente, o - in caso di incompatibilità od ostacoli insuperabili - il Vice Sindaco. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissione della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Revisore dei Conti. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente, o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa, resta comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio. \_\_\_\_\_


#### Articolo 9

#### Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio approva all'unanimità entro il 30 aprile dell'anno successivo il Conto consuntivo annuale. Prima dell'inizio di ogni anno finanziario il Consiglio deve approvare all'unanimità il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. \_\_\_\_\_

In particolare competono al Consiglio: \_\_\_\_\_

- a) la nomina del Vice Presidente, scelto tra i suoi membri; \_\_\_\_\_
- b) la predisposizione dei programmi della Fondazione; \_\_\_\_\_



- c) la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate; \_\_\_\_\_
- d) la gestione del personale dipendente e dei collaboratori; \_\_\_\_\_
- e) l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli di debito pubblico e di titoli di credito o azionari; \_\_\_\_\_
- f) contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione; \_\_\_\_\_
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, legati; \_\_\_\_\_
- h) la locazione e conduzione di immobili, nonché la stipula di contratti di qualsiasi genere; \_\_\_\_\_
- i) i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni; \_\_\_\_\_
- l) tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione; \_\_\_\_\_
- m) la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi; \_\_\_\_\_
- n) il controllo sull'utilizzo dei contributi concessi; \_\_\_\_\_
- o) la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito; \_\_\_\_\_
- p) la delega al Presidente di poteri con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata; \_\_\_\_\_
- q) le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge; \_\_\_\_\_
- r) la delega di suoi poteri a uno o più dei suoi membri e la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti a tempo predeterminato; \_\_\_\_\_
- s) la nomina di direttori e procuratori; \_\_\_\_\_
- t) qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione. \_\_\_\_\_

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso <sup>(1)</sup> delle spese sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio

ricoperto. Con specifica delibera consiliare adottata all'unanimità possono essere attribuite remunerazioni ai componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari.

Articolo 10

### Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre su convocazione del Presidente, fatta a mezzo lettera raccomandata, ovvero tramite fax, da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Potrà altresì essere convocato con le stesse modalità, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta motivata sottoscritta da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' tuttavia richiesto il voto unanime dei membri del Consiglio sulle deliberazioni di cui alle lettere b), c), e) f), g), p), q) dell'articolo 8 del presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Revisore dei Conti e, se espressamente invitati, anche soggetti terzi.

- E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio conferenza, a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea <sup>(2)</sup> sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se dal caso la

- documentazione. \_\_\_\_\_

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate a cura del Direttore Generale che svolge le funzioni di Segretario ed i relativi verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente <sup>(3)</sup> bollati, vidimati e numerati in ogni pagina e devono essere sottoscritti sia dal Segretario che dal Presidente. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Articolo 11 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Presidente \_\_\_\_\_

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed esercita in particolare le seguenti funzioni: \_\_\_\_\_

- convoca il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; \_\_\_\_\_
- presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività; \_\_\_\_\_
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_
- firma gli atti della Fondazione; \_\_\_\_\_
- può adottare esclusivamente in via di urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione purchè non importino impegni di spesa che non siano già stati approvati in sede di Bilancio preventivo annuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e articolo 14, comma 2; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione; \_\_\_\_\_
- sovrintende al buon andamento della Fondazione; \_\_\_\_\_
- esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto; \_\_\_\_\_
- nomina i procuratori speciali e avvocati alle liti. \_\_\_\_\_

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete, ove nominato, al Vice Presidente o, in sua assenza, al Consigliere più anziano d'età. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Articolo 12 \_\_\_\_\_

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, determinandone le regole di funzionamento, nominandone il Presidente e i componenti, determinando la durata in carica dei medesimi.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e potrà essere sentito nella predisposizione delle attività connesse alle finalità istituzionali.

Articolo 13

Revisore dei Conti

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è scelto fra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di <sup>(4)</sup> Giustizia, dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta.

Esercita funzioni di vigilanza sull'attività della Fondazione, in particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato della

gestione;

- accerta la regolare tenuta della contabilità;

- compie periodiche verifiche di cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

Il Revisore assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

In caso di cessazione dalla carica durante il quinquennio si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina.


Il Revisore che subentra dura in carica per la residua parte del quinquennio in corso.

Art. 14

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei membri

Francesco



appartenenti al Consiglio medesimo. \_\_\_\_\_

Sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione, propone l'assunzione dei dipendenti, i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'unanimità al Direttore Generale tutti i poteri che ritiene necessari allo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione a lui demandati ai sensi del presente articolo. \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale nell'ambito delle proprie attribuzioni svolge anche funzioni di Segretario della Fondazione; redige e sottoscrive i relativi verbali. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Articolo 15 \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Esercizio finanziario \_\_\_\_\_

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. \_\_\_\_\_

Il bilancio di previsione deve essere redatto ed approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui ci si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. \_\_\_\_\_

L'eventuale residuo attivo del bilancio deve essere devoluto come segue: \_\_\_\_\_

- il 10% al Fondo di riserva; \_\_\_\_\_
- il rimanente a disposizione per promuovere nuove iniziative comunque rientranti tra gli scopi sociali di cui all'articolo 2 del presente Statuto. \_\_\_\_\_

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi connessi o complementari

a quelli della Fondazione.

Articolo 16

**Scioglimento della Fondazione**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Essa può sciogliersi per concorde e unanime volontà di tutti i Soci Fondatori.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le

modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile, nonché nel caso in cui lo scopo si sia dimostrato

irrealizzabile. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio

sarà devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni od

enti non lucrativi di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione

non sia imposta dalla legge ed a tale scopo il Consiglio di Amministrazione si riserva la

nomina dei liquidatori.

Articolo 17

**Recesso del Socio**

Il Socio che voglia recedere dalla Fondazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio

di Amministrazione ed al Revisore dei Conti.

Articolo 18

**Norme finali**

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto opereranno le norme del Codice Civile in

materia di fondazioni, nonché quelle di cui al D. Lgs. 04.12.1997, n. 460. Le norme del

presente statuto potranno essere modificate, ad eccezione degli scopi istituzionali, con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità.


(1) Conferma "delle"; (2) Conferma "sugli"; (3) Cancellazione "bollati"; (4)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Amellasi "Ingrate"

sono quattro fogli  
di, liti ed approvate.

P. L.

Flaminio

Corio

Paulo


Beynon

Am. D.

F. M.

Barbieri

av. P. M.



La presente fotocopia è conforme all'originale,  
composto di 3 fogli e relativi 6 allegati. Si omettono P<sup>1</sup> "A" - "B"  
Consta di 11 fogli e si rilascia per uso "C" - "D" - "E"  
Belluno, 11.12.2007

Belluno, li 7 gennaio 2008.

av. Fulvio Dentice

